

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	343
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove norme per lo sviluppo della montagna (<i>Testo unificato approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (1675-944-1176-B)	343
PRESIDENTE	343, 346, 347, 349, 351, 352 353, 356, 357, 361, 365, 368
AVOLIO	351, 353, 355, 356
BIGNARDI	353, 355
CIAFFI	355
COLLESELLI	352, 353, 355, 368
CRISTOFORI	352
DE LEONARDIS	346
DELLA BRIOTTA, <i>Relatore</i>	344, 349, 352, 353 357, 361, 365, 368
LEPRE	352
LIZZERO	346, 353, 355, 368
MENGOZZI	346, 349, 351, 352, 353, 356
PREARO	352
SCUTARI	351
SPERANZA	352
TERRAROLI	346, 356, 357
VENTURI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	346, 347, 349, 352 354, 355, 356, 357, 361, 365, 368
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	368

La seduta comincia alle 10,30.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi, Esposito, Frasca, Gessi Nives, Imperiale, Marras, Masciadri, Miceli, Reichlin, Valori e Vetrone sono sostituiti rispettivamente dai deputati Salvi, Terraroli, Lepre, Pasini, Sisto, Di Mauro, Lucchi, Lavagnoli, Skerk, Vetrano e Lobianco.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Nuove norme per lo sviluppo della montagna (*Testo unificato modificato dal Senato*) (1675-944-1176-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricordo che sul provvedimento la Commissione bilancio e quella dei lavori pubblici hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione affari costituzionali ha subordi-

nato il suo parere favorevole all'introduzione nel testo di alcune modifiche.

Ricordo infine che nella precedente seduta del 10 novembre si è chiusa la discussione sulle linee generali.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Nella mia relazione svolta la settimana scorsa ho deliberatamente evitato di riproporre alla Commissione l'esame delle condizioni della montagna italiana per individuare le cause del suo insufficiente sviluppo nel quadro dell'economia nazionale.

Debbo, a questo proposito, ringraziare i colleghi che hanno preso la parola nel dibattito per aver accolto l'invito del relatore a non ripetere una discussione già ampiamente fatta in passato. Credo di poter interpretare tale comune atteggiamento come prova del desiderio che anima tutte le forze politiche di giungere rapidamente all'approvazione di una legge che certo non sarà perfetta, ma che per concorde giudizio dei colleghi, mi riferisco in particolare a quelli che hanno cooperato attivamente alla sua stesura, è certamente migliore rispetto al disegno di legge del Governo e anche a quello in un primo momento approvato dalla nostra Commissione. Il provvedimento governativo, infatti, ripeteva sostanzialmente l'impostazione della legge n. 991 del 1952, in una situazione assai mutata, accentuandone taluni difetti e senza tener conto della ormai ventennale esperienza.

Credo che queste considerazioni devono essere fatte pacatamente dal relatore, anche perché la stampa ha ritenuto di anticipare giudizi sommari che per la verità non ho sentito da alcun collega in quest'aula.

Il testo che abbiamo approntato e che il Senato ha ritenuto di modificare, è un provvedimento organico destinato a dare un nuovo assetto alla montagna italiana attraverso la creazione della comunità montana e l'attribuzione alle Regioni di precisi poteri, secondo una formulazione che nel testo del Senato è più rigorosa e migliore di quella della Camera, che loro competono secondo il dettato costituzionale.

È una legge organica proprio perché individua nel nuovo istituto della comunità lo strumento idoneo per una politica di sviluppo della montagna. Ma è soprattutto una legge che consente il recupero democratico della gestione degli interventi pubblici in montagna che in un ventennio di legislazione speciale e ordinaria è stata oggetto di critiche non sempre ingiuste.

L'idoneità del nuovo istituto, dal punto di vista tecnico, nasce dalla considerazione che i problemi della montagna non possono essere considerati settorialmente dal punto di vista cioè dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato, dell'industria, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dei servizi ecc. Già la legge del 1952 anticipava un giudizio negativo circa la idoneità delle singole aziende agricole a risolvere da sole i problemi agricoli e, del pari, qualche dubbio veniva affacciato sulla capacità dei singoli comuni di portare avanti isolatamente e settorialmente i problemi dello sviluppo economico e civile dei loro territori.

Conseguentemente, si delineava già allora la propensione verso le organizzazioni consorziali, per portare avanti una politica più organica e meno dispersiva e del pari, alcuni anni dopo, in sede di applicazione della legge istitutiva dei sovraccanoni idroelettrici, si indicava nella costituzione dei consorzi fra i comuni lo strumento per superare la visione sempre più angusta dei problemi, quale già era quella limitata al territorio e alla popolazione dei comuni singolarmente presi.

Nel provvedimento in esame il discorso sulla necessità di organizzare gli interventi secondo una visione unitaria viene portato avanti coerentemente. E va dato atto ai colleghi del Senato di aver conservato l'impostazione che già informava il testo della Camera.

La montagna non ha bisogno di un po' di agricoltura, di un po' di turismo, di un po' di artigianato e di qualche industria per uscire dalle condizioni di sottosviluppo in cui si trova, ma di interventi organici che dovranno trovare applicazione secondo piani di sviluppo. E questo un primo aspetto positivo della legge che ne giustifica la validità. Ma non meno importante è il secondo: quello che riguarda il recupero democratico della gestione degli interventi pubblici attraverso la piena e completa valorizzazione degli enti locali. Nella relazione con cui accompagnavo il testo che avevamo approvato in Commissione per l'Assemblea, affermavo che nessuno in montagna era disposto a barattare, in nome della efficienza dei servizi, il patrimonio democratico formatosi nei piccoli comuni attraverso i secoli e aggiungevo che, del pari, nessuno in montagna voleva che venisse meno la partecipazione democratica che nei piccoli comuni è fortunatamente assai viva. Ho voluto ripetere queste argomentazioni perché i colleghi che hanno ritenuto di riportare nel nostro dibattito temi diversi se ne rendano conto e anche perché sia chiaro che la nuova formulazione dell'articolo 4 nel testo del Senato, per la

parte che riguarda l'articolazione democratica della comunità, non può essere considerata in antitesi con il testo della Camera.

Posso dichiararmi d'accordo con il testo del Senato dal momento che esso correttamente rinvia al legislatore regionale l'approvazione degli statuti; ma deve essere chiaro che l'articolazione democratica deve essere esplicitamente mantenuta sin dal momento in cui i comuni, piccoli o grandi che siano, nomineranno i loro rappresentanti, se non si vuole che la garanzia di presenza delle minoranze negli altri organi si riduca a una presa in giro.

D'altra parte, sarà proprio l'articolazione democratica degli ordinamenti della comunità a far saltare la tendenza a difendere gelosamente poteri e prerogative da parte dei singoli comuni, avviando un discorso verso la creazione di un nuovo ente locale territoriale o verso un ente locale gestore di servizi di cui gli amministratori dei comuni di montagna sentano ogni giorno di più l'esigenza.

I colleghi mi scuseranno se ho svolto alcune considerazioni di carattere generale, ma ho ritenuto che fossero opportuni questi richiami, proprio per dare una prima risposta di fondo agli interventi di alcuni oratori.

Il giudizio del relatore è, quindi, che la legge sia buona in assoluto e che debba essere approvata possibilmente nel testo che il Senato ci ha rinviato.

Nella discussione generale alcuni colleghi hanno manifestato l'intenzione di proporre emendamenti al testo del Senato, partendo dalla considerazione pregiudiziale che il parere della I Commissione affari costituzionali ci obbligherebbe comunque a modificarlo. La I Commissione ha osservato che il secondo comma dell'articolo 3, nel testo approvato dal Senato, comprometterebbe irrimediabilmente il principio secondo cui la classificazione dei territori montani è di competenza regionale alla stregua dell'articolo 117 della Costituzione in quanto affida a leggi statali, da assumere con esclusiva iniziativa regionale, tale compito.

A parere, quindi, della I Commissione, non vi è dubbio che le leggi di classifica non possono essere qualificate come leggi di principio. E tanto più grave appare la soluzione adottata dal Senato ove si consideri che i decreti delegati sul trasferimento delle funzioni alle regioni potranno prevedere una competenza amministrativa delle stesse in merito ai comprensori di bonifica di secondo grado. Per i comprensori di bonifica montana si verrebbe ad avere addirittura una riserva di legge sta-

tale. Conseguentemente il parere che ci è venuto dalla I Commissione è di modificare questa parte dell'articolo 3.

Il relatore, pur dichiarando di non essere un cultore di diritto costituzionale, ha il dovere di rendere edotta la Commissione che la modifica proposta nella formulazione fornita dalla I Commissione non appare molto opportuna ove si consideri che la classifica dei territori montani ad esempio rende automaticamente operanti alcune esenzioni fiscali, materia che non è di competenza regionale. La stessa considerazione può essere fatta per altre questioni di minore importanza pratica, ma che pure ci riportano a questioni di principio.

La conclusione che mi permetto di trarre è dunque quella di conservare il testo del Senato, evitando uno scontro che potrebbe ritardare ulteriormente l'approvazione della legge. Aggiungerò che se proprio si nutrissero timori sulla confisca di poteri spettanti alle regioni da parte dello Stato, nelle more dell'approvazione dei decreti delegati ormai in fase di avanzata elaborazione presso la competente Commissione parlamentare, un ordine del giorno esplicativo potrebbe a mio parere sciogliere qualsiasi dubbio.

Le altre osservazioni della I Commissione riguardano alcune dizioni improprie o presunte tali, su cui non mi pare sia veramente il caso di impiantare una discussione.

Se la Commissione fosse concorde nell'impostazione che ho ritenuto di dare verrebbe meno anche la possibilità di introdurre ulteriori emendamenti al testo, alcuni dei quali rischiano di far riaprire nella nostra Commissione un dibattito alla ricerca di formulazioni che temo potrebbero sospingerci verso un punto morto. Per parte mia sento il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla responsabilità che assumeremmo ritardando la approvazione della legge.

Dai contatti avuti in questi giorni con i colleghi della Commissione agricoltura del Senato, ho tratto infatti la ferma convinzione che si darà luogo a un braccio di ferro, nel caso si volesse insistere nell'introdurre nella comunità montana altri enti, accanto ai comuni.

Né mi sento di censurare eventuali iniziative già preannunciate da parte di gruppi politici che intendessero fare ricorso, legittimamente, alla remissione in Aula del provvedimento, valendosi del diritto che il nostro regolamento accorda nel caso s'intendesse rompere un equilibrio faticosamente raggiunto con lo articolato della legge che stiamo esaminando.

Credo che le esigenze delle varie parti politiche possano essere soddisfatte con la presentazione di ordini del giorno sui quali il relatore manifesta la sua disponibilità augurandosi che uguale assenso venga dalle varie parti politiche.

Se fossimo d'accordo su questa impostazione, già oggi potremmo pervenire all'approvazione di un provvedimento tanto atteso e che, a parte l'esiguità degli stanziamenti, darà l'avvio ad una politica dei territori montani suscettibile di risultati positivi.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono favorevole alla approvazione del provvedimento nel testo del Senato se la Commissione fosse del parere di non modificarlo; se invece si fosse di parere diverso, allora il Governo ha alcune modifiche da proporre. Mi pare che nello stabilire l'iter delle operazioni che devono compiere le comunità montane per assolvere il loro compito di strumento della programmazione, non si sia tenuto conto dell'esigenza di rispettare il quadro della programmazione nazionale e quindi del compito che, a tale riguardo, è proprio dello Stato e per esso del Ministero dell'agricoltura. Pertanto propongo una piccola modifica agli articoli 1 e 5, in modo che i piani che le comunità trasmettono alle Regioni siano inviati anche al Ministero dell'agricoltura. In tal modo, il Ministero potrà esaminarne la rispondenza alle direttive generali della programmazione nazionale e potrà fare proposte al CIPE.

Durante la discussione sulle linee generali, è stato da alcuni affermato che non si possono sopprimere i consorzi di bonifica. A mio avviso, la lettera delle norme approvate dal Senato non comporta questa soppressione poiché, secondo l'articolo 4, spetterà alle Regioni stabilire le norme cui le comunità montane dovranno attenersi nella formulazione degli statuti e tali norme possono prevedere i consorzi di bonifica. Debbo inoltre far presente che nei 28 miliardi riservati al Ministero dell'agricoltura sono inclusi anche i contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 991 del 1952, cioè i contributi per le spese di esercizio dei consorzi di bonifica.

Esprimo infine le mie riserve sulla soppressione dell'articolo che stanziava 5 miliardi per gli incendi boschivi. È vero, infatti, che è ormai in discussione una apposita legge sulla lotta contro gli incendi boschivi. Il Governo però esprime al riguardo la sua preoccupazione, dato che non è previsto uno stanziamento per il finanziamento di questa legge. I 5 mi-

liardi, quindi, potevano servire per combattere fin d'ora questo gravissimo flagello.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha espresso il parere che sia opportuno approvare il provvedimento così come è arrivato dal Senato senza tener conto delle modifiche suggerite dalla I Commissione, debbo far presente che, a norma dell'articolo 93, terzo comma, del Regolamento della Camera, qualora la Commissione non intenda tenere conto dei suggerimenti della Commissione affari costituzionali, si dovrebbe sospendere la seduta e richiedere alla Commissione interessata la conferma o meno di quei suggerimenti. Qualora il contrasto tra le due Commissioni perdurasse anche dopo questa seconda fase, il provvedimento sarebbe rimesso all'Assemblea.

DE LEONARDIS. Il regolamento non è discutibile. Bisogna pertanto tener conto del parere della I Commissione.

MENGOZZI. Mi pare che il Presidente ci abbia messo di fronte a questa scelta: o approvare la legge con le modifiche suggerite dalla Commissione affari costituzionali o sospendere la riunione, chiedere un nuovo parere e, successivamente, o approvare un nuovo testo che tenga conto del successivo parere o andare in Assemblea per dirimere la questione.

Io scelgo la prima ipotesi per queste ragioni. Primo: condivido il parere della Commissione affari costituzionali circa la competenza delle Regioni in materia. Secondo: ritengo un pessimo precedente non tener conto, nella attuale fase dei rapporti fra Stato e Regioni, del parere della Commissione affari costituzionali in una materia che tocca questi rapporti. Terzo: anche in termini di tempo, mi pare che l'introduzione oggi di alcune modifiche consenta al Senato di approvare definitivamente la legge con rapidità.

TERRAROLI. Non mi pare opportuno ignorare il parere della I Commissione.

LIZZERO. La Commissione affari costituzionali ha fatto i suoi rilievi in vista della tutela delle facoltà amministrative delle Regioni e della possibilità di conservare tutte le prerogative che nella legge si danno e si concedono ai nuovi enti e alle comunità su cui si incentra la legge della montagna.

Non c'è dubbio che il potere di delimitare i territori montani sia di competenza delle Regioni.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato, cominciando dall'articolo 1.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo ha presentato emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 5 che sono strettamente collegati tra loro. Proporrei, se Ella e la Commissione sono d'accordo, di accantonare momentaneamente il primo articolo e di esaminarlo successivamente, dopo l'approvazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta del Governo è accolta e rimane stabilito di esaminare l'articolo 1 dopo il 4.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2, che era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

ART. 2.

(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento).

La presente legge si propone:

1) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato nel settore della difesa del suolo e in quello della protezione della natura, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coor-

dinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Il Senato ha modificato il n. 1) del primo comma nel seguente testo:

« La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a: »

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la modifica del Senato.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, con la modifica approvata, risulta così formulato:

ART. 2.

(Finalità e mezzi per il loro raggiungimento)

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 3.

(Suddivisione delle zone montane - Revisione dei comprensori di bonifica montana - Carta della montagna).

Ferme alla data di entrata in vigore della presente legge le determinazioni dei territori montani, in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, nonché dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4, i territori montani di cui sopra saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico-sociale ed urbanistico-comprensoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base a criteri di unità territoriale e di omogeneità geografica, economica e sociale, con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Per l'attuazione di quanto sopra le regioni dovranno sentire i rappresentanti della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM), delle amministrazioni provinciali, dei Consigli di valle o Comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di bacini imbriferi montani esistenti in ciascuna regione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, si provvede, d'intesa con le regioni e sentito l'UNCHEM, alla revisione dei comprensori di bonifica montana.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, è emanata entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base delle ripartizioni delle zone operate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, una carta della montagna della quale farà parte una corografia nella scala 1:100.000, che delimiterà i territori montani e la loro

suddivisione zonale e sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento sull'intero territorio nazionale.

Nella ipotesi di delimitazioni e di suddivisioni zonali che riguardino la competenza di più di una regione, fuori dei casi in cui sussistano gli estremi dell'applicazione dell'articolo 127, terzo e quarto comma della Costituzione, nella emanazione del decreto di cui sopra si provvede ai necessari coordinamenti, sentite le regioni interessate.

Il Senato lo ha così interamente modificato:

ART. 3.

(Classifica e ripartizione dei territori montani).

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni. La classifica dei territori montani sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e la attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

I deputati Mengozzi, Colleselli, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

MENGOZZI. Questo emendamento si propone di tenere conto nella sostanza del parere della Commissione affari costituzionali.

Credo che sia preferibile la soluzione da me proposta anche perché, sopprimendo questa parte del comma, lasciamo la possibilità in futuro di predisporre con legge una diversa soluzione.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Accetto l'emendamento anche perché così non si pregiudica la materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, per il quale il relatore si rimette alla Commissione e che è stato invece accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo del Senato, che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 3.

(*Classifica e ripartizione dei territori montani*).

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 4.

(*Comunità montane*).

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali, escluse le province autonome di Trento e Bolzano, e ove esistono i consorzi di bonifica montana ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 3 della presente legge, entro tre mesi dall'approvazione della legge regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, è costituita la Comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

I consorzi dei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono assumere le funzioni di Comunità montana quando i loro territori coincidano. Gli statuti di tali consorzi dovranno essere adeguati alle norme della presente legge.

Gli statuti formulati dal consiglio entro 90 giorni dalla costituzione della Comunità, dovranno prevedere:

- 1) gli scopi della Comunità;
- 2) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità: consiglio, giunta esecutiva, presidente, collegio dei revisori dei conti;
- 3) il contributo finanziario degli enti consorziati e ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità alle vigenti leggi.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione alla Comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo della economia montana. Il presidente della Comunità deve essere tuttavia scelto tra i rappresentanti degli enti locali territoriali.

Il consiglio della Comunità montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Dura in carica cinque anni e viene rinnovato dopo le elezioni della maggioranza dei consigli comunali. Ogni comune sarà rappresentato dal sindaco o da un suo delegato e da due delegati eletti dal consiglio comunale, di cui uno appartenente alle minoranze. Quando il comune superi i 5000 abitanti, sarà rappresentato dal sindaco e da quattro delegati, eletti con voto limitato a due. Ogni ente associato sarà rappresentato dal presidente o da un suo delegato permanente.

La giunta esecutiva è costituita: dal presidente, da un vicepresidente e da altri cinque o sette o nove o undici membri eletti dal consiglio nel proprio seno.

L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene, con votazioni separate, per schede e a maggioranza assoluta dei voti. Per i restanti membri della giunta, ogni consigliere indica sulla scheda i nomi di tre o cinque o sei o otto candidati a seconda che i membri da eleggere siano rispettivamente cinque o sette o nove o undici. Risultano eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Alle spese correnti di funzionamento della Comunità montana concorreranno gli enti consorziati secondo una ripartizione fissata dalle norme statutarie. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, oltre che agli enti in esso indicati è concesso alle Comunità montane ed ai consorzi di bonifica montana nella misura del 75 per cento; nelle spese ammissibili a contributo, previste dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle di ufficio, di personale amministrativo, di segreteria e di sorveglianza delle opere di bonifica ai fini di controllarne l'efficienza.

Il Senato lo ha così interamente modificato:

ART. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le Comunità dovranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre sarà tenuta a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zionali;

6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

I deputati Mengozzi, Colleselli, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: diritto pubblico, aggiungere le altre: alla comunità montana possono aderire altri enti pubblici operanti nella zona.

I deputati Mengozzi, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: dei consigli comunali, *con le altre:* di ciascun consiglio comunale;

Al quarto comma, al primo alinea e alla fine del punto 3), sostituire le parole: sarà tenuta, *con le altre:* è competente.

I deputati Mengozzi, De Leonardis, Colleselli, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: le province, *aggiungere le altre:* e i comuni.

I deputati Colleselli, Mengozzi, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: dovranno, *con l'altra:* potranno.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

I deputati Speranza, Mengozzi, Prearo e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire il punto 6) con il seguente:

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

MENGOZZI. Chiedo di svolgerli tutti io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGOZZI. Tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 hanno lo scopo di rendere più chiaro il testo approvato dal Senato.

Con il primo emendamento, non si vogliono inserire nella Comunità enti che, secondo il testo del Senato, sono stati da questa esclusi, ma si vuole chiarire meglio ciò che è detto nell'articolo 4, alla lettera *d*) del primo comma e al punto 6) del penultimo comma. Non è cioè interesse della Comunità isolarsi dagli altri enti, quali gli enti di sviluppo, i consorzi di bonifica montana, i consorzi forestali, gli enti provinciali del turismo e le camere di commercio, che sono vivamente interessati allo sviluppo dell'economia montana poiché oltre ad apportare un contributo di carattere finanziario possono dare un contributo di idee e di operosità alle Comunità stesse.

Il Senato ha risolto il problema in termini non precisi, poiché lo ha visto sotto il profilo dei rapporti fra la Comunità e altri enti, mentre a mio avviso con la dizione da noi proposta si potrebbe ipotizzare una specie di associazione di serie B. La dizione proposta è precisamente la seguente: « si potrà prevedere la adesione di altri enti pubblici operanti nella zona ». Con questo termine si intende proporre l'adesione di una serie di enti comunque interessati allo sviluppo montano per cui, in sostanza, si ritornerebbe alla formulazione già approvata dalla Camera.

Con il secondo emendamento, che riguarda il secondo comma, proponiamo di sostituire le parole « dei consigli comunali » con le parole « di ciascun consiglio comunale » in modo da evitare inesatte interpretazioni.

Con l'emendamento Colleselli si intende sostituire alla parola « dovranno » la parola « potranno ». Non si comprende altrimenti come possa essere mantenuto l'articolo 6 del testo del Senato dove si dice che la Comunità montana può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Con l'emendamento al quarto comma, che accoglie il suggerimento della Commissione affari costituzionali, proponiamo di sostituire al penultimo comma le parole « sarà tenuta » con le parole « è competente ». Vi è poi un emendamento relativo alla introduzione dei comuni fra gli enti che possono fare uso dell'istituto del comando per il proprio personale e vi è, infine, un emendamento presentato dall'onorevole Speranza che tende a sostituire il punto 6), considerato anche che il compito di promuovere i rapporti fra Comunità ed altri enti operanti nel territorio non spetta alle regioni ma agli enti interessati.

PRESIDENTE. Faccio presente che in alcuni emendamenti proposti sono contenuti i suggerimenti della Commissione affari costituzionali.

SCUTARI. Il gruppo comunista è contrario al primo emendamento Mengozzi ed altri, poiché si riaprirebbe un dibattito su un argomento già a lungo discusso e si ritarderebbe l'approvazione del provvedimento. L'emendamento, inoltre, non può essere accettato poiché è in contrasto con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, dato che si verrebbe a prefigurare sin da ora un certo tipo di rapporti che deve essere definito dalla Regione. Aggiungo che con questo emendamento si vuole dare nuovo spazio ai consorzi di bonifica, mentre il Sottosegretario ha confermato che nessuno vuole la soppressione dei consorzi (sono anche pervenute lettere e telegrammi da vari consigli regionali, nelle quali si afferma che il provvedimento va bene così come è e che è necessario approvarlo al più presto).

Il mio gruppo è invece favorevole all'accoglimento degli altri emendamenti Mengozzi.

AVOLIO. Il gruppo del PSIUP non intende riaprire in questa sede tutta la dibattuta questione dei consorzi di bonifica né ritengo che debbano farlo i colleghi della maggioranza. Il mio gruppo desidera soltanto confermare il parere già espresso nella precedente seduta. A nostro giudizio, la formulazione pervenuta dal Senato è molto ampia e consente di risolvere tutti i problemi così come si presentano. Questa legge ci sembra positiva soprattutto per il fatto che delega ampia materia alle Regioni. Dobbiamo lasciare alle Regioni la facoltà di verificare come è possibile far fronte a certi impegni.

I consorzi di bonifica non devono entrare nelle comunità montane perché in contrasto con lo spirito generale del provvedimento in

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

esame che non deve essere modificato in questo punto.

LEPRE. Chiedo al collega di ritirare lo emendamento relativo al primo comma dello articolo 4. La legge, nel testo predisposto dal Senato, è sufficientemente indicativa. In questa maniera noi effettivamente sacrifichiamo l'autonomia delle Regioni e la politica stessa delle comunità montane che deve essere portata avanti da enti interessati alla predisposizione e all'attuazione di programmi nelle zone di loro competenza.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Credo di aver già anticipato nella relazione la mia opinione su questo delicato problema. Mi riferisco al primo emendamento Mengozzi ed altri. Dopo le lunghe discussioni avute in merito al Senato, si può veramente rischiare di rimettere in alto mare tutta la legge. Le ragioni che dopo parecchie meditazioni hanno spinto il Senato a limitare ai soli comuni la partecipazione alla comunità montana, dovrebbero essere condivise da tutti i colleghi. I comuni sono necessari e sufficienti per costituire la comunità montana come uno di quegli enti locali di cui parla l'articolo 118 della Costituzione. Le amministrazioni provinciali, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici che nella dizione dell'emendamento proposto non sono meglio specificati, sono utilizzabili come istituzione del cui avvenire si sta occupando la Commissione interparlamentare in sede di decreti delegati e se ne occuperanno anche le Regioni.

Non avrebbe senso stabilire nei loro riguardi quello che l'emendamento propone. D'altra parte, non credo che i colleghi della democrazia cristiana debbano avere preoccupazioni per il fatto che la legge non ne parli. Non si capisce perché le Regioni dovrebbero lasciar morire i consorzi di bonifica o altri enti dal momento che nel testo in discussione è detto esplicitamente che le Regioni saranno tenute a promuovere ed approvare i rapporti fra le comunità e gli altri enti operanti nel territorio, che sono anche i consorzi di bonifica montana. Anche il testo proposto da un emendamento Mengozzi: « regolare i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio » è sufficiente a fugare le preoccupazioni che potrebbero sorgere.

Per queste ragioni, invito i colleghi a non insistere sulla votazione del primo emendamento Mengozzi, al quale sono contrario, mentre sono favorevole a tutti gli altri.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

MENGOZZI. Molti hanno sostenuto che dire « nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio » significa affrontare il problema dei consorzi. Non si potrebbe, allora, modificare il punto *d*) con le parole « nella adesione di altri enti »? Mi sembra che questa formulazione possa andare incontro alle perplessità manifestate e possa fugare i dubbi che questo atteggiamento di ostilità non abbia solo un carattere formale.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Se modifichiamo l'equilibrio così faticosamente raggiunto, rischiamo di creare divisioni tra i vari gruppi, mentre siamo tutti d'accordo che è necessario giungere al più presto ad una definizione del provvedimento. Sono quindi contrario a un nuovo emendamento. Penso comunque che le preoccupazioni dell'onorevole Mengozzi possano essere fugate con la presentazione di un ordine del giorno.

COLLESELLI. Le considerazioni fatte dall'onorevole Mengozzi sulla validità dell'emendamento al primo comma dell'articolo 4 erano e sono pertinenti e non sono state sostanzialmente intaccate da quanto è stato qui detto. Coerenti, però, con l'intenzione che il provvedimento in esame abbia un *iter* il più sollecito possibile, annunciamo che ritireremo il nostro emendamento se vi sarà la convergenza di tutti i gruppi su un ordine del giorno nel quale siano fatte presenti tutte le riserve e le preoccupazioni qui legittimamente avanzate.

SPERANZA. Accetto la decisione condizionata di ritirare l'emendamento. Ritengo però che sia un grave errore che nella legge che si sta per varare non sia esplicitamente sottolineata l'importanza degli enti che esprimono l'autogoverno di categoria e in particolare dei consorzi di bonifica.

CRISTOFORI. Mi associo alla proposta Colleselli.

PREARO. Anch'io.

PRESIDENTE. Il gruppo democratico cristiano dichiara di tener ferma la sostanza del suo emendamento, ritenendolo valido, ma, per non creare problemi, accetta di trasformare

l'emendamento in un ordine del giorno che sia firmato dai vari gruppi.

BIGNARDI. È necessario legiferare in maniera estremamente chiara soprattutto nei confronti dei consorzi di bonifica che sono enti aventi una tradizione di benemeranza e positiva operatività in questo settore che non può essere assolutamente disattesa. Non aderisco pertanto alla proposta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno. L'ordine del giorno mi sembra soltanto un elemento di confusione.

LIZZERO. La proposta del gruppo di maggioranza relativa di ritirare l'emendamento all'articolo 4 e di sostituirlo con un ordine del giorno ci trova, in linea generale, consenzienti. Un emendamento come quello proposto al Senato avrebbe bloccato l'ulteriore cammino della legge. Volendo far andare avanti, rapidamente, il provvedimento che ha aspetti assai positivi per le facoltà che dà agli enti montani, aderiamo all'iniziativa suggerita dall'onorevole Colleselli.

PRESIDENTE. Per consentire la stesura dell'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,30.

MENGOZZI. Ritiro il mio primo emendamento, aggiuntivo al primo comma.

COLLESELLI. Signor Presidente, è stato raggiunto un accordo su un ordine del giorno firmato da rappresentanti dei gruppi democristiano, socialista, comunista e socialproletario. Il solo rappresentante del gruppo liberale non ha aderito al documento.

AVOLIO. Apprezzo gli sforzi fatti dal gruppo democristiano, il quale si è reso conto che non era possibile insistere ulteriormente sull'emendamento da esso proposto al primo comma. Confermo la mia adesione all'ordine del giorno. Debbo però fare presente che mantengo ferme tutte le mie riserve. Infatti, l'adesione del gruppo del PSIUP al documento è stata decisa unicamente nell'intento di sbloccare la situazione, ma rimane fermo il giudizio critico e negativo sui consorzi di bonifica, organismi di carattere privatistico che non possono essere, a nostro avviso, destinatari di funzioni pubbliche in agricoltura.

DELLA BRIOTTA, Relatore. Condivido l'ordine del giorno che invito la Commissione ad approvare senza modifiche, poiché ritengo che vada incontro ad esigenze politiche e di merito. Nell'ordine del giorno è infatti indicato lo spirito con cui approviamo l'articolo 4 del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'emendamento Mengozzi ed altri aggiuntivo al primo comma è stato ritirato. Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, sostitutivo al secondo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colleselli ed altri sostitutivo al terzo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, sostitutivo al quarto comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Speranza ed altri, sostitutivo del punto 6) del quarto comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, aggiuntivo all'ultimo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato, che, con le modifiche approvate, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità - dovranno, in ogni caso, preve-

dere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Torniamo all'esame dell'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

(Finalità).

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, soprattutto attraverso la Comunità montana, allo studio e all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione della attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

Il Senato lo ha così interamente modificato:

ART. 1.

(Finalità)

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costi-

tuzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica ».

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo emendamento è strettamente collegato con un altro presentato dal Governo all'articolo 5, di cui leggo il testo:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'organo deliberante della comunità, esaminata le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmetterà alla Regione e, nel Trentino Alto-Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che lo invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste perché provveda, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica nazionale, all'esame della sua rispondenza alle direttive generali della programmazione nazionale, nonché al coordinamento previsto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 nelle materie di carattere unitario.

Il piano si intende riconosciuto valido ove il Ministero stesso, entro trenta giorni dalla sua ricezione, non lo restituisca per le eventuali necessarie modifiche alla Regione o alle province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere alla sua approvazione entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato ».

Questa inclusione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'iter del piano serve solo per salvaguardare le esigenze di una armonica programmazione nazionale. Non ci si può dichiarare sostenitori della programmazione se si disattendono le prerogative che in

tale materia ha lo Stato. È evidente che le programmazioni periferiche devono essere coordinate dallo Stato.

Quindi, la proposta deriva dalla necessità di inserire nel provvedimento una normativa intesa a far salve le attribuzioni dello Stato nelle materie che saranno trasferite alle Regioni, in applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Occorre sottolineare che il provvedimento — pur disciplinando tutte le attività da svolgere a cura delle Regioni, per la valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale dei territori montani — non dispone la riserva allo Stato di alcuna funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività medesima. Né, invero, può assicurare tale funzione la norma prevista all'articolo 5 del provvedimento in esame, che si limita a regolare la ripartizione dei fondi da parte del CIPE, sulla base di relazioni programmatiche formulate dalle Regioni e tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni e delle loro condizioni economico-sociali.

A me pare che questa piccola modifica non snaturi la legge e renda più razionale l'iter dei piani, evitando alcuni inconvenienti che potrebbero rendere più difficile il perseguimento degli scopi della legge stessa.

AVOLIO. Chiedo al Sottosegretario se queste osservazioni, meritevoli senz'altro di una certa considerazione, sono state fatte dal Governo anche al Senato e, in caso affermativo, vorrei conoscere le posizioni assunte dai colleghi del Senato e sapere per quale motivo non si è tenuto conto dell'esigenza prospettata dal Governo.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Al Senato non vi è stata una elaborazione preventiva del testo del provvedimento, per cui molte innovazioni sono state improvvisate in sede di Commissione. Solo in un secondo momento è stato rilevato che il provvedimento riconosce implicitamente un intervento da parte del Ministero dell'agricoltura, là dove stabilisce che tale Ministero fa le proposte al CIPE, ma non prevede esplicitamente che il Ministero debba essere a conoscenza dei piani elaborati. Se la Camera avesse approvato il provvedimento come è pervenuto dal Senato, non avremmo proposto questa modifica, poiché si sarebbe certamente trovato un sistema per ovviare all'inconveniente. Dato, però, che sono state apportate

alcune modifiche, abbiamo ritenuto opportuno includere esplicitamente questa previsione, in modo da rendere più razionale l'iter dei piani.

LIZZERO. La richiesta avanzata dal Sottosegretario ci stupisce molto, sia perché è stata fatta adesso, sia perché rischiamo di tornare al punto di partenza, superato dopo un dibattito di due anni tenutosi in questa Commissione e in Assemblea nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Come i colleghi ricorderanno, abbiamo infatti cominciato a discutere sulla base di un disegno di legge che conteneva tutte le richieste oggi avanzate nuovamente dal Sottosegretario. La Commissione, però, non ha tenuto conto della posizione del Governo, ritenendo opportuno fare un provvedimento diverso. Per questi motivi, riteniamo che la richiesta del Governo non debba essere accettata.

AVOLIO. Non mi dichiaro soddisfatto della risposta data dal Sottosegretario, per le considerazioni fatte dall'onorevole Lizzero. Debbo inoltre fare presente che le preoccupazioni del Ministero dell'agricoltura non hanno ragione d'essere poiché, a mio parere, la legge prevede implicitamente un certo coordinamento a livello nazionale. Aggiungo che, se vogliamo che il provvedimento sia approvato al più presto non dobbiamo dare la stura ai più svariati emendamenti, ma dobbiamo tenere unicamente conto dei suggerimenti della Commissione affari costituzionali.

BIGNARDI. Qui mi pare che vi sia una esigenza collegata alla realtà economica del nostro paese. I problemi dei territori montani, che sono così ampi da far configurare il nostro paese come un paese in larga misura altocollinare e montano, non possono prescindere da una attività di coordinamento che non insidia la struttura democratica e decentrata. Adesso siamo nei mesi cruciali in cui determinati problemi di competenza di programmazione vengono messi a punto, attesi i nuovi organi territoriali che sussistono nel nostro paese. È chiaro che un problema di questo genere poteva non avere senso due anni fa, ma trova la sua collocazione pertinente oggi.

COLLESELLI. Ritengo fondato il secondo emendamento del Governo.

CIAFFI. La specificazione proposta dal Governo all'articolo 1 è opportuna poiché in tal modo si completa il concetto, accettato da

tutti, che è necessario vi sia a livello nazionale un organo coordinatore il quale garantisca la conformità dell'azione regionale alla azione nazionale. Alcune perplessità possono sorgere, invece, sull'emendamento all'articolo 5, dato che sarebbe preferibile non agire in sede di approvazione dei piani zonali, spettando la competenza alle Regioni. Ho a tal fine presentato un mio emendamento che è collegato a quello del Governo all'articolo 1.

TERRAROLI. Mentre comprendo le ragioni dell'emendamento presentato dall'onorevole Ciaffi, non capisco la ragione del collegamento fra tale emendamento e quello proposto dal Governo all'articolo 1.

L'articolo 1 parla, alla fine, di una politica generale di equilibrio economico e sociale. Il mio parere è contrario all'emendamento del Governo perché la programmazione non è agricola ma globale. Quindi il Ministero dell'agricoltura non c'entra affatto.

AVOLIO. Invito il Governo a ritirare i suoi emendamenti.

MENGOZZI. Ho qualche perplessità sullo emendamento del Governo all'articolo 1. Mi sembra, invece, pertinente ed utile l'emendamento Ciaffi all'articolo 5.

VENTURI, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste. Ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato, di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 5 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predisporrà un piano quinquennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Nella elaborazione del piano la Comunità deve sentire il parere dei consigli comunali.

Il piano di sviluppo nel quadro della programmazione regionale e nazionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche dei piani urbanistici

esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona verrà approvato entro 60 giorni dalla sua presentazione dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige.

Per l'esame dei piani zonali di cui sopra i predetti organi sentiranno il parere di una commissione costituita con una adeguata rappresentanza delle Comunità montane, degli altri enti operanti nelle zone montane interessate, dell'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCHEM) e delle amministrazioni provinciali interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ripartirà annualmente fra le regioni sulla scorta delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate e avuto riguardo alla superficie e alla popolazione dei comuni montani delle singole regioni, il fondo speciale di cui all'articolo 14 n. 3.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi cui è demandata l'approvazione, i quali annualmente provvederanno, adottando criteri analoghi a quelli sopra indicati, a finanziare programmi-stralcio annuali che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio e quindi dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Il Senato lo ha così modificato tranne che nell'ultimo comma che è rimasto identico:

ART. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminata le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani,

del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della riparazione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

L'onorevole Ciaffi ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma sostituire le parole da: « Tale ripartizione avverrà... » fino a: « ...condizioni economico-sociali » con le seguenti: « Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali ».

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Accetto lo emendamento.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Anch'io.

TERRAROLI. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciaffi, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, con la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in

base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esamina le osservazioni ed eventualmente rielabora il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi -stralcio che ciascuna Comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale).

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie dagli stessi delegata e svolgerle con i propri organi statutarî.

Il Senato ha così modificato l'ultimo comma:

« La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18. NOVEMBRE 1971

Pongo in votazione l'articolo 6 che, con la modifica approvata, risulta così formulato:

ART. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico).

La Comunità montana può redigere un piano di sviluppo urbanistico che rifletta le linee di programmazione stabilite dalle regioni e dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, le cui direttive dovranno essere recepite dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune).

Gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono sostituiti dai seguenti commi:

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dal piano generale di bonifica ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti e indifferibili, con provvedimento del presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il Senato ha soppresso il primo comma. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il Senato ha inoltre sostituito il quarto comma con il seguente:

« Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Il Senato infine ha aggiunto un comma finale così formulato:

« Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato, quale risulta dalle modifiche approvate, e così formulato:

ART. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune)

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 9.

(Demanio forestale ed effittanze degli enti locali e di istituti diversi).

I comuni, le province ed i loro consorzi, nonché le Comunità montane, le aziende speciali, i consorzi forestali e i consorzi di bonifica montana sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non

inferiore ad anni 15 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliosi o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.

Gli istituti di credito e gli enti di previdenza sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, ad acquistare i terreni di cui al precedente comma da utilizzare agli stessi scopi entro il limite delle quote destinate agli investimenti immobiliari e fatta salva l'approvazione dell'autorità che esercita il controllo.

Ai relativi contratti si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I terreni acquistati ed utilizzati ai termini del primo e del secondo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e da quella sul reddito agrario e dalle sovrimposte provinciale e comunale per 40 anni, sempre che si tratti di boschi da governare ad alto fusto.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale competente per territorio.

Gli ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle province ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da province e comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 1972, lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 165 milioni dall'esercizio finanziario 1974 all'esercizio finanziario 2001; lire 110 milioni nell'esercizio finanziario 2002 e lire 55 milioni nell'esercizio finanziario 2003.

Il Senato lo ha così modificato tranne che nel quinto comma:

ART. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quanto sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopra indicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengono effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

I deputati Mengozzi, De Leonardis, Colleselli, Prearo, Speranza e Bottari, hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « le Regioni » con le altre: « oltre alle Regioni ».

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Sono favorevole.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non infe-

riore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopra-indicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e la esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico

dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 10.

(Incendi boschivi)

Il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché quello di spegnimento e di circoscrizione degli incendi stessi, non costituenti minaccia per la incolumità pubblica, sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel caso di minaccia riconoscibile fin dall'inizio o successivamente alle prime opere, l'autorità forestale deve chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

La difesa dei boschi dal fuoco è programmata dagli ispettorati regionali delle foreste, di concerto con gli ispettorati di zona dei servizi antincendi della protezione civile.

Il programma comprende misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione, organizzazione degli interventi di estinzione, anche con l'impiego di elicotteri, ricerche, sperimentazioni, attività dimostrative, propaganda ed educazione civica.

Nei limiti del programma le opere di prevenzione e le spese per la repressione degli incendi boschivi, comprese le spese necessarie per la retribuzione della manodopera all'uopo reclutata, sono di competenza e a totale carico dello Stato.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose, al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Senato ha soppresso tale articolo e al suo posto e con lo stesso numero ha introdotto un articolo relativo alle comunioni familiari, di cui nel testo approvato dalla Camera si par-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

lava all'articolo 13. Il nuovo articolo 10 del Senato è così formulato:

ART. 10.

(Comunioni familiari)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia. le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membri delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Riserve naturali).

Ai fini della costituzione di riserve naturali di preminente interesse nazionale l'azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare terreni, anche coltivati, per la formazione di unità ambientali da preservare e da ricostruire.

Il Senato ha soppresso tale articolo e al suo posto e con lo stesso numero ha introdotto un articolo di diverso contenuto, che è così formulato:

ART. 11.

(Patrimonio)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica

dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali).

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti da idritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo o cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non asservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero riconosciuti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 992, sono estese all'intero territorio montano.

Il Senato ha così modificato il secondo comma:

« I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, con la modifica del Senato, risulta del seguente tenore:

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dal-

le imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 13.

(Comunioni familiari).

L'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, sono sostituiti dal seguente:

« Le comunioni familiari vigenti nei territori montani, nell'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale nei territori di loro pertinenza, continuano a godere e ad amministrare i terreni stessi in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore conservando la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agrosilvo-pastorali, appresi per laudo, nel quadro della vigente legislazione ».

Il Senato, come ho già ricordato, ha disciplinato le comunioni familiari all'articolo 10; con il numero 13 ha invece introdotto un articolo relativo ai comuni montani, che è così formulato:

ART. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ».

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

I deputati Mengozzi, Prearo, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « dell'articolo 16 della legge », sostituire la restante parte del comma con le parole: « 6 ottobre 1971, n. 853 ».

Il deputato Lepre ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « n. 614 » aggiungere le altre: « e successive modificazioni ».

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lepre, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo del Senato con le modifiche testé approvate e che risulta così formulato:

ART. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge

22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni; per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 14:

ART. 14.

(Carta della montagna)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 14 poi diventato articolo 15 nel testo del Senato, nella seguente formulazione:

ART. 14.

(Autorizzazione di spesa).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 2 miliardi per l'esercizio 1972 per le attività previste all'articolo 3 (carta della montagna);

2) lire 2 miliardi per i contributi previsti all'articolo 4 (ad enti diversi dalle Comunità montane) in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, lire 750 milioni per l'esercizio 1973 e lire 750 milioni per l'esercizio 1974;

3) lire 70 miliardi per il fondo speciale per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e per i contributi alle Comunità montane previsti dall'articolo 4 in ragione di lire 20 miliardi e 520 milioni per il 1972, 24 miliardi e 750 milioni per il 1973, 24 miliardi e 750 milioni per il 1974. Di tali somme lire 3 miliardi saranno destinate per il 1972 alla redazione dei piani di sviluppo e lire 5 mi-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

liardi per i contributi alle Comunità montane di cui all'articolo 4, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni per il 1972, lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1973 e lire 1 miliardo e 750 milioni per il 1974;

4) lire 4 miliardi per le attività previste all'articolo 10 (incendi boschivi) di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1,5 miliardi per l'esercizio 1973 e 1,5 miliardi per l'esercizio 1974;

5) lire 30 miliardi per il finanziamento di opere pubbliche e di bonifica montana previste dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, di cui 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974. Di detta somma lire 1,5 miliardi sarà destinata per ciascun esercizio alla manutenzione delle opere predette e lire 1,5 miliardi per ciascun esercizio per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

6) lire 5 miliardi, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 2 miliardi per l'esercizio 1973 e 2 miliardi per l'esercizio 1974, per gli interventi di cui all'articolo 11 (riserve naturali);

7) lire 3 miliardi per le spese generali occorrenti per l'applicazione della presente legge ivi compresi gli oneri per la redazione della carta della montagna, di cui 1 miliardo per l'esercizio 1972, 1 miliardo per l'esercizio 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.

Il Senato, dando all'articolo il numero 15, lo ha così modificato:

ART. 15.

(Autorizzazione di spesa)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del quinto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o

di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 16:

ART. 16.

(Riserva di investimenti pubblici)

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

La Camera aveva approvato l'ultimo articolo del provvedimento, con il numero 15, nel seguente testo:

ART. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane o i consigli di valle già costituiti ed i consorzi dei bacini imbriferi montani che assumessero la funzione di Comunità montana modificheranno i propri statuti per adeguarli alle norme della presente legge. L'approvazione di tali modifiche dovrà avvenire, anche in deroga alle norme statutarie, da parte dell'organo deliberante di tali enti, presenti la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto e a maggioranza semplice. Le modifiche predette saranno ratificate dagli organi di controllo.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, relativi alla classifica dei territori montani, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai consorzi di prevenzione, sono abrogati. È abrogata altresì qualsiasi altra disposizione della legge medesima o di altra legge in contrasto con la presente.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a raccogliere in un testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

Il Senato lo ha sostituito con tre distinti articoli di cui do ora lettura e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 17.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

(È approvato).

ART. 18.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto spe-

ciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 19.

Le Regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

I deputati Colleselli, della Briotta, Lizzero e Avolio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione agricoltura e foreste,

considerato che l'esigenza dell'unità territoriale di base è particolarmente sentita in montagna dove le componenti dello sviluppo sono tra di loro collegate e dove è indispensabile, ormai, che ogni intervento venga ad operare in modo armonico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane, tenendo conto delle interrelazioni strettamente ricorrenti tra i vari settori suscettibili di sviluppo;

considerato altresì che tale esigenza si può raggiungere soltanto attraverso l'istituto generalizzato della « Comunità montana », previsto dalla nuova legge per la montagna, e sulla base di piani di sviluppo zonale a carattere globale;

ritenuto che la Comunità montana debba intendersi come una struttura idonea o coordinare, stimolare, valorizzare ogni forma positiva che agisce in montagna;

considera essenziale che, a tali fini, si riuniscano nel senso della Comunità gli Enti che già operano nel territorio, in modo da divenire, per i settori di competenza di ciascuno, gli strumenti operativi della Comunità stessa;

giudica infine essenziale che alle Comunità montane e agli altri Enti siano assicurati i mezzi finanziari per le spese di funzionamento, onde evitare aggravii di oneri alle popolazioni montane,

invita il Governo

a tener conto nella sua azione amministrativa della presenza e della efficace attività svolta nel passato e anche attualmente dai consorzi

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

di bonifica montana e dai consorzi forestali e ad operare affinché nelle costituenti Comunità Montane siano stabiliti rapporti di effettiva collaborazione con detti consorzi in modo che possano continuare la loro attività assicurando il personale attualmente impiegato che il patrimonio amministrativo e tecnico frutto di anni di lavoro e di esperienza sia pienamente utilizzato ai fini dello sviluppo dell'economia montana ».

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

COLLESELLI. Chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Colleselli ed altri, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

I deputati Colleselli, De Leonardis, Vallengiani, Prearo, Mengozzi, Schiavon, Stella, Speranza e Bottari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Agricoltura e Foreste della Camera, mentre approva la nuova legge per la montagna

considerate le numerose opere pubbliche di bonifica montana in corso di esecuzione e che necessitano di finanziamenti per essere completate, pur nella prospettiva di una revisione dell'intera materia della bonifica con la emanazione dei decreti delegati

impegna il Ministro dell'Agricoltura ad erogare il fondo di 28 miliardi di cui all'articolo 15, punto 2) destinandolo prevalentemente per il completamento e la esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica montana e di incrementare l'aliquota di spese generali a disposizione degli enti concessionari ».

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Lo accetto come raccomandazione.

COLLESELLI. Chiedo la votazione.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Condivido la prima parte dell'ordine del giorno, dove si impegna il Governo ad erogare il fondo di 28 miliardi previsto all'articolo 15 del provvedimento in esame, destinandolo prevalentemente per il completamento e l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica mon-

tana. Ho invece fondati dubbi sull'opportunità di incrementare l'aliquota di spese generali a disposizione degli enti concessionari. Coloro che sono consiglieri comunali sanno infatti che per tutte le opere pubbliche l'aliquota sulle spese generali è del 5 per cento. Né può valere il rilievo, sull'incremento dei prezzi, poiché un aumento dei costi comporta un automatico adeguamento dell'aliquota sull'entità dell'opera. Chiedo pertanto che l'ordine del giorno sia votato per parti separate.

COLLESELLI. Ciò che ha fatto presente l'onorevole Della Briotta in merito all'incremento dei prezzi può valere per le nuove opere ma non per le opere di completamento, poiché in questo caso ci troviamo di fronte a lungaggini burocratiche e tecniche per le perizie suppletive di variante.

LIZZERO. Concordiamo con la proposta avanzata dall'onorevole Della Briotta: Riteniamo infatti necessario prevedere il modo con cui i fondi saranno erogati, considerato anche che passerà un certo tempo prima che questa legge abbia attuazione, mentre siamo contrari alla specificazione contenuta nella seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno (accettato per intero dal Governo come raccomandazione) fino alle parole « opere pubbliche di bonifica montana ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte.

(*È approvata*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

LIZZERO. Annuncio che il gruppo comunista si asterrà nella votazione finale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (*Testo*

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

unificato approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1675-944-1176-B):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	—

Hanno dichiarato di astenersi 14 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Ceruti, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, Cucchi, Della Briotta, De Leonardis, Lepre, Lobianco, Mengozzi, Prearo, Salvatore, Salvi, Sangalli, Schiavon, Sisto, Speranza, Stella, Traversa, Truzzi, Vallengiani.

Si sono astenuti:

Avolio, Bardelli, Bignardi, Bo, Bonifazi, Di Mauro, Giannini, Lavagnoli, Lizzero, Pasini, Scutari, Skerk, Terraroli, Vetrano.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO